

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 20 marzo 2006, n. 1437

Conferma T.A.R. Sardegna – II Sezione, 1 luglio 2005, n. 1582.

Nel caso di illegittima ammissione di liste bisogna tener conto della consistenza numerica dei voti espressi a loro favore che, se non è tale da alterare in modo rilevante la posizione da loro conseguita, porta all'esercizio del potere di correzione dei risultati elettorali anziché del loro integrale annullamento.

Omissis.

In secondo luogo, con riferimento al campo specifico del ricorso elettorale, occorre rilevare come la giurisprudenza in questa sezione ha già avuto modo di precisare che "nel caso di illegittima ammissione di una lista occorre affermare il principio che, al fine di una giusta composizione di due esigenze fondamentali per l'ordinamento, l'una inerente la conservazione -nei limiti del possibile - degli atti giuridici e dalla massima utilizzazione dei relativi effetti e l'altra inerente alla salvaguardia della volontà dell'elettore dall'influenza di eventuali cause perturbatrici, bisogna tenere conto della consistenza numerica dei voti espressi a favore della liste illegittimamente ammesse. Quando essa non sia tale da alterare in modo rilevante la posizione conseguita dalle liste legittimamente ammesse, piuttosto che annullarsi integralmente risultato delle elezioni e disporsi quindi la rinnovazione di esse va esercitato il potere di correzione" (Consiglio di Stato, sezione quinta, 7 marzo 2001, n. 1343).

Ora, nel caso di specie, posto che la correzione dei risultati elettorali non costituisce l'oggetto della domanda introdotta in primo grado, l'affermazione del primo giudice secondo il quale la partecipazione del liste ammesse, per l'esiguità dei voti da esse conseguiti, non ha inciso sui risultati complessivi della competizione elettorale, rappresenta una puntuale applicazione del principio giurisprudenziale.

D'altro canto, l'affermazione di un principio contrario, cioè che la sola partecipazione di liste illegittimamente ammesse debba determinare il travolgimento delle intere operazioni elettorali, oltre ad essere contraria alla logica esporrebbe inevitabilmente le istituzioni elettive ad una sorta di instabilità costituzionale, dipendendo la tenuta dei governi regionali non già dall'ampiezza del consenso popolare ma dalla presenza di vizi marginali che nulla tolgono alla sostanza della pronuncia degli elettori.

Omissis.